

Delibera n. 63bis/2015

Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale. Modifica.

L'Autorità, nella sua riunione del 31 luglio 2015

- VISTO** l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 di istituzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito Autorità), ed in particolare il comma 1-bis che prevede la nomina di un Segretario Generale dell'Autorità;
- VISTA** la legge 14 novembre 1995, n. 481 e, in particolare l'art. 2, comma 28;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 1/2013 del 16 ottobre 2013 che ha approvato il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità, nel testo di cui all'Allegato A alla medesima delibera;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 4/2013 del 31 ottobre 2013 che ha approvato il Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, nel testo di cui all'Allegato A alla medesima delibera, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 20 che disciplina, tra l'altro, i requisiti per la designazione del Segretario generale dell'Autorità;
- RITENUTO** con riferimento a detto art. 20, di prevedere che, nel caso di conferimento di tale incarico ad un dirigente dell'Autorità, in ragione del ruolo del Segretario Generale e delle funzioni delle quali questi è investito e responsabile, la persona designata debba appartenere ad un livello non inferiore a quello di Direttore Principale;
- RITENUTO** altresì, di disporre in ordine alla prima applicazione di tale nuova previsione avuto riguardo alla intervenuta designazione nella carica di un Dirigente di seconda fascia al fine di assicurare la continuità delle mansioni previste dal citato art. 37 comma 1-bis e per un periodo complessivo di tempo che, alla data della presente delibera, è ragguardevole rispetto a quello decorso dall'effettivo avvio della operatività dell'Autorità;
- RITENUTO** inoltre, di estendere rispetto a quelle già previste l'insieme delle categorie dalle quali attingere per la designazione del Segretario generale dell'Autorità in modo da rendere possibile il coinvolgimento nella selezione di ulteriori professionalità idonee a svolgere i compiti propri di tale figura apicale

DELIBERA

1. All'art. 20 comma 1 del vigente Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità rubricato "Segretario generale", dopo le parole "tra i dirigenti" sono aggiunte le parole "di livello non inferiore a quello di Direttore Principale".
2. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, laddove il Segretario Generale sia stato nominato tra i dirigenti di seconda fascia dell'Autorità, all'atto della cessazione

dell'incarico, non revocato per gravi motivi, il dirigente medesimo è inquadrato nel livello di Direttore Principale.

3. All'art. 20 comma 1 del vigente Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità rubricato "Segretario generale", dopo le parole "dirigenti della prima fascia dei ruoli delle pubbliche amministrazioni," sono aggiunte le parole "*dirigenti in imprese di notevole rilievo nazionale, comunitario o internazionale*".

Torino, 31 luglio 2015

Il Presidente
Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente
Andrea Camanzi